

La tutela del patrimonio culturale nei conflitti armati: tra crimini di guerra e crimini contro l'umanità

di Antonella Massaro

Nel diritto penale internazionale la distruzione del patrimonio culturale può certamente ricondursi alla categoria dei crimini di guerra, ma potrebbe anche configurare un crimine contro l'umanità qualora sia sorretto da un intento discriminatorio, risolvendosi per esempio nell'attacco all'identità religiosa di un popolo.

La Corte penale internazionale, nel caso Al Mahdi, ha tenuto nettamente distinto il piano dei crimini posti a tutela dei "beni" e quelli posti a tutela delle "persone", precisando che la distruzione dei mausolei di Timbuktu dovesse ricondursi (solo) alla prima categoria.

La questione, tuttavia, non può certo considerarsi giunta al suo approdo definitivo.

Nel tradizionale diritto bellico la tutela dei beni era essenzialmente rivolta a preservare quelli di proprietà dei civili o quelli funzionali alla protezione di feriti o malati, ma le esigenze di tutela si sono estese progressivamente e in maniera sempre più significativa al patrimonio culturale. Si tratta di un segno evidente della progressiva "evoluzione" che dal diritto bellico originario ha condotto al diritto umanitario: lo *ius in bello*, in effetti, ha tratto nuova linfa vitale dalla valorizzazione dei diritti umani e, superando l'originaria prospettiva del diritto dei conflitti armati, è confluito nella più ampia dimensione del diritto internazionale umanitario, essenzialmente focalizzato sulla tutela delle vittime di guerra¹. Su una parte, dunque, si registra una crescente attenzione all'individuo in quanto tale, mentre sul fronte opposto (ma complementare) l'attenzione si focalizza sulla tutela di beni che appartengono all'umanità nel suo complesso. Sebbene, infatti, la tutela dei beni culturali sia espressione del risalente principio di distinzione tra obiettivi militare e civili², è innegabile la progressiva attenzione del diritto, compreso quello internazionale, al legame tra i beni in questione con l'identità

¹ S. PIETROPAOLI, *Jus ad bellum e jus in bello. La vicenda teorica di una «grande dicotomia» del diritto internazionale*, in *Quad. fiorent.*, 2009, I, 1172. Con particolare riguardo ai rapporti tra "diritto internazionale umanitario" e "diritti umani", tra gli altri, K.J. PARTSCH, *Human Rights and Humanitarian Law*, in *Encyclopedia of Public International Law*, 1989, VIII, 292 ss.; R. PROVOST, *International Human Rights and Humanitarian Law*, Cambridge University Press, 2002; A. ORAKHELASHVILI, *The Interaction between Human Rights and Humanitarian Law: Fragmentation, Conflict, Parallelism, or Convergence?*, in *Eur. Jour. Int. Law*, 2008, 19, 161 ss.; A. EIDE, *The Laws of War and Human Rights*, in *Studies and Essays on International Humanitarian Law (in honour of Jean Pictet)*, Genève-La Haye, 1984, 675 ss.

² A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, 2008, 1 ss.

storica e culturale di un popolo nonché con la “memoria” dello stesso in una prospettiva universale³.

Il primo strumento internazionale dedicato in maniera organica alla tutela del patrimonio culturale nell’ambito di conflitti armati può essere rinvenuto nella Convenzione dell’Aja del 1954, con relativi Regolamento e Protocollo, cui si aggiunge un secondo Protocollo adottato nel 1999⁴.

L’art. 8 (2) (b) (ix) e (2) (e) (vi) dello Statuto di Roma inserisce nel catalogo dei crimini di guerra, sul versante tanto dei conflitti armati internazionali quanto di quelli interni, la condotta consistente nel «dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari».⁵ La circostanza che merita di essere sottolineata è che si attribuisce rilevanza all’“attacco intenzionale” al patrimonio culturale, indipendentemente dall’effettiva distruzione dei beni in questione. Deve anche precisarsi che la tutela “diretta” dei beni, compresi quelli appartenenti al patrimonio culturale (dell’umanità), trova spazio nell’ambito dei crimini di guerra, ma ben potrebbe ipotizzarsi anche una tutela “indiretta” degli stessi attraverso i crimini contro l’umanità e in particolare quello di persecuzione, come del resto testimoniato dai “precedenti” registratisi nella giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali.

Il **Tribunale di Norimberga**, per esempio, ha condannato Rosenberg per aver saccheggiato, nell’ambito delle operazioni condotte dal *Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg*, musei, biblioteche e altri tesori artistici, anche appartenenti a collezioni private: le condotte in questione sono considerate crimini di guerra e contro l’umanità⁶. Lo stesso Tribunale qualifica come crimine contro l’umanità la distruzione della sinagoga di Norimberga ad opera di Streicher⁷.

³ Sulla configurabilità dei beni culturali come beni giuridici A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale*, cit., 91 ss.

⁴ *Amplius* F. FRANCONI, voce *Beni culturali (protezione internazionale dei)*, in *Enc. dir.*, Ann. IX, Giuffrè, 2016, 59 ss.; A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale*, cit., 6 ss.; AA. VV., *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, a cura di P. Benvenuti, R. Sapienza, Giuffrè, 2007.

⁵ A.M. MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale*, cit., 245, sottolinea la scelta “poco coraggiosa” della Statuto di Roma, che non ha inserito un esplicito riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1954.

⁶ International Military Tribunal Nuremberg, 1 ottobre 2016, 116 (da https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf).

⁷ International Military Tribunal Nuremberg, 1 ottobre 2016, 120.

In maniera più esplicita, il **Tribunale per la ex Jugoslavia** ha avuto modo di precisare che la distruzione di luoghi di culto musulmani possa integrare non solo un crimine di guerra, ma anche, se accompagnato da un intento discriminatorio, il crimine (contro l'umanità) di persecuzione, traducendosi in un attacco all'identità religiosa di un popolo⁸.

In riferimento allo Statuto di Roma, di particolare interesse risulta il recente caso *Al Mahdi*, con il quale la **Corte penale internazionale** è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale derivante dalla **distruzione dei mausolei di Timbuktu**. La vicenda, più esattamente, si iscrive nel conflitto interno scoppiato nel 2012 tra le forze governative del Mali e il Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad. A seguito della vittoria dei ribelli, alcuni gruppi fondamentalisti islamici, anche legati ad Al-Quaeda, conquistano Timbuktu. Al Mahdi si vede affidato il compito di verificare l'utilizzo delle moschee e dei mausolei della città, potenzialmente contrari alla dottrina fondamentalista dei ribelli. Dal 30 giugno al 12 luglio 2012, Al Mahdi procede alla distruzione di dieci edifici di culto, nove dei quali classificati come patrimonio dell'UNESCO⁹.

La vicenda offre alla Corte penale internazionale la prima occasione per pronunciarsi su un caso in cui la distruzione del patrimonio culturale è il solo crimine contestato¹⁰.

Muovendo dalla premessa per cui Al Mahdi è accusato di crimini contro la proprietà, i quali sono certamente meno gravi dei crimini contro la persona¹¹, i giudici precisano che gli edifici distrutti non avevano solo un carattere religioso, ma erano altresì carichi di un valore simbolico ed emozionale per gli abitanti di Timbuktu¹². Le distruzioni, inoltre, risultano commesse per motivi religiosi¹³. Sulla base di questi elementi, deve ritenersi che i fatti contestati all'imputato superano la soglia della *significant gravity*, mentre l'ammissione di colpa da parte dell'imputato, la sua collaborazione in fase processuale, il rimorso e l'empatia

⁸ ICTY, *Kordić and Čerkez*, IT-95-14/2, Judgement, 26 February 2001, § 206 ss.; ICTY, *Blaškić*, IT-95-14-T, Judgement, 3 March 2000, § 227. *Amplius* F. FRANCESCHELLI, *La punizione dei crimini contro il patrimonio culturale: il caso dei mausolei di Timbuktu*, in *Cass. pen.*, 12/2017, 4612 ss.

⁹ Una più dettagliata ricostruzione della vicenda è offerta da F. FRANCESCHELLI, *La punizione dei crimini contro il patrimonio culturale*, cit., 4596 ss. V. anche V. RAINÒ, *La distruzione del patrimonio culturale e religioso come crimine di guerra. La Corte Penale Internazionale conferma l'imputazione a carico di Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 4/2016.

¹⁰ V. RAINÒ, *La distruzione del patrimonio culturale*, cit.

¹¹ ICC, *Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, CC-01/12-01/15, Judgment, 27 September 2016, § 77.

¹² ICC, *Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, CC-01/12-01/15, cit., § 79.

¹³ ICC, *Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, CC-01/12-01/15, cit., § 81.

mostrati nei confronti delle vittime, rappresentano altrettante circostanze attenuanti¹⁴: alla pena di nove anni di reclusione si aggiunge l'ordine di riparazione del danno cagionato¹⁵.

La pronuncia in questione presenta indubbiamente profili di interesse nel cammino, normativo e giurisprudenziale, relativo a un'efficace tutela del patrimonio culturale nei conflitti armati. La Corte penale internazionale, tuttavia, si è mostrata molto netta nella scissione dei profili attinenti ai “beni” rispetto a quelli attinenti alle “persone”, pur riconoscendo il valore “immateriale” degli edifici distrutti.

La via avrebbe potuto essere, come già precisato, quella della responsabilità (anche) per il crimine di persecuzione, previsto dall'art. 7(1) (h) dello Statuto di Roma¹⁶. L'ICC non ha ritenuto percorribile una soluzione di questo tipo, ma le vicende raccontate dai più recenti conflitti (interni, internazionali e transazionali) suggeriscono che le occasioni per affrontare questioni analoghe saranno sempre più frequenti nel prossimo futuro.

¹⁴ ICC, *Ahmad Al Faqui Al Mahdi*, CC-01/12-01/15, cit., §§ 98 ss.

¹⁵ Sulle criticità relative all'ordine di riparazione nel caso *Al Mahdi*, V. RAINÒ, *La distruzione del patrimonio culturale*, cit.

¹⁶ In questo senso F. FRANCESCHELLI, *La punizione dei crimini contro il patrimonio culturale*, cit., 4623.